

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1454

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE LORENZO, BATTISTUZZI

Presentata il 3 settembre 1987

Istituzione del fondo interventi ambientali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 8 luglio 1986, n. 349, « Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale » è stata finalmente istituita un'amministrazione cui sono demandate le funzioni di promozione e coordinamento delle attività di tutela ambientale; che sono largamente decentrate alle regioni ed agli enti locali.

La funzione del nuovo Ministero non può, comunque, risolversi esclusivamente in compiti di indirizzo e coordinamento. L'avvio di una politica ambientale moderna ed efficace da un lato e l'insufficienza progettuale e finanziaria delle amministrazioni periferiche — cui sono demandate molte funzioni in materia — dall'altro, richiedono un'iniziativa diretta del Ministero.

Queste ragioni avevano indotto il Ministero dell'ambiente a chiedere, nella fase di elaborazione della legge finanziaria per l'anno in corso, l'istituzione di un fondo di tutela ambientale attraverso cui garantire la copertura di quegli interventi

che il Ministero deve assumere in attuazione della legge istitutiva ed ora anche della legge 3 marzo 1987, n. 59, e di quelle iniziative che si riterranno utili ai fini della tutela, del risanamento e della valorizzazione del patrimonio ambientale.

La presente proposta di legge intende peraltro individuare un modo nuovo di destinare la spesa per l'ambiente del nostro Paese riducendo l'estrema frammentazione e promuovendo un maggior coordinamento.

Attraverso il fondo di tutela ambientale si intende pertanto realizzare un'azione programmata di ampio respiro, per rispondere all'esigenza diffusa di restituire qualità al territorio ed all'ambiente del Paese.

La legge finanziaria 1987, oltre ad aver previsto 1.200 miliardi per i « giacimenti ambientali », ha stanziato 960 miliardi per il « fondo di tutela ambientale »: la presente proposta di legge intende attivare le norme della legge n. 349 consentendo al Ministero dell'ambiente di

attuare gli interventi necessari ai fini della tutela ambientale, non solo utilizzando i fondi stanziati dalla legge finanziaria per il triennio 1987-1989 ma anche prevedendo fin d'ora un'ulteriore ed indispensabile autorizzazione di spesa a carico del bilancio dello Stato per il successivo triennio 1990-1992.

È pertanto prevista l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente di un fondo (articolo 1), amministrato in modo autonomo dal Ministero stesso, destinato agli interventi di risanamento, protezione, sviluppo e fruibilità dell'ambiente.

L'articolo 2 individua in modo specifico gli interventi e le iniziative necessari, volti, in particolare, al risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, con particolare riferimento alle aree metropolitane specie del Mezzogiorno e di progetti atti a migliorare il rapporto uomo-ambiente, nonché alla concessione di agevolazioni finanziarie per l'adeguamento dei processi e dei cicli produttivi delle imprese industriali alle esigenze ambientali.

Di rilievo anche le iniziative in favore dei parchi e delle aree protette, quelle per il recupero e la valorizzazione delle isole minori e dei bacini lacustri e per il recupero e la riutilizzazione di cave abbandonate.

L'articolo 3 individua i criteri di attuazione degli interventi di cui all'articolo 2.

È previsto tra l'altro, che le regioni interessate possano affidare in concessione l'esecuzione degli interventi, d'intesa col Ministro dell'ambiente ed avvalendosi di procedure accelerate: diversamente, le regioni competenti operano secondo la normativa per le opere pubbliche.

L'articolo 4 individua i criteri per la concessione di agevolazioni per il finanziamento di progetti di imprese industriali per adeguare la produzione alle esigenze di riduzione dei carichi inquinanti: i finanziamenti, la cui durata per ciascun intervento è fissata in dieci anni, sono concessi da istituti che esercitano il credito a medio termine attraverso speciali sezioni autonome per gli interventi di tutela ambientale.

L'articolo 5 regola i criteri di attuazione degli altri interventi previsti dalla presente legge, le cui domande di finanziamento possono essere presentate dalle amministrazioni centrali dello Stato, dalle amministrazioni regionali e dalle province autonome di Trento e Bolzano. Limitatamente ad alcuni tipi di attività, quali la realizzazione del coordinamento tecnico-scientifico delle attività di controllo di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, per la tutela delle acque dall'inquinamento, l'elaborazione di dati sullo stato dell'ambiente, la redazione ed attuazione di un piano nazionale di ricerca ambientale, la protezione del mare contro l'inquinamento ed il miglioramento dei corpi idrici, il Ministro dell'ambiente potrà stipulare convenzioni con università, istituti ed enti di ricerca pubblici e privati oppure conferire incarichi ad imprese specializzate e ad esperti.

L'articolo 6 istituisce il demanio naturalistico dello Stato, la cui gestione è affidata al Ministero dell'ambiente. Hanno particolare rilievo la norma che prevede lo sgravio fiscale dei relativi atti di compravendita e donazione e quella che consente la realizzazione di eventuali interventi di conservazione e valorizzazione delle aree del demanio stesso, a esclusivi fini naturalistici.

L'articolo 7 impone la pubblicità di tutti gli atti riguardanti l'attuazione della presente legge, prevedendo la nullità di quegli atti che siano posti in essere in violazione di tale obbligo.

La finanziaria 1987, come si è accennato, ha stanziato 960 miliardi nel triennio 1987-1989 per gli interventi di tutela ambientale: tale somma, tuttavia, non può che rappresentare il primo passo per una efficace ed irrinunciabile politica di tutela ambientale.

L'articolo 8, perciò, oltre a richiamare i fondi stanziati dalla legge finanziaria e ad individuare le relative modalità di spesa, autorizza altresì il conferimento al fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente della somma di lire 3.000 miliardi nel triennio 1990-1992 a carico del bilancio dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Istituzione del fondo
interventi ambientali - FIA).*

1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente il fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale (Fondo interventi ambientali - FIA), con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, amministrato dal Ministro dell'ambiente.

2. Il fondo è destinato al finanziamento di interventi di rilevante interesse per il risanamento, la protezione e lo sviluppo dell'ambiente ed al finanziamento di iniziative volte a favorirne la fruibilità.

3. La dotazione del fondo è determinata dalla legge finanziaria, su base triennale, con aggiornamento annuale per scorrimento, secondo il quattordicesimo comma dell'articolo 19, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

4. La dotazione iniziale del fondo interventi ambientali per gli anni 1987, 1988 e 1989 è di complessivi 960 miliardi di lire, ripartiti in eguali quote annuali di 320 miliardi.

ART. 2.

(Finalità del fondo).

1. Per l'anno 1987 il FIA è destinato al finanziamento dei seguenti interventi ed iniziative:

a) predisposizione ed esecuzione di progetti per il risanamento di aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 7, della legge 8 luglio 1986, n. 349, nell'ambito dei piani previsti dai commi 3, 4, 5, 6 e 7 dello stesso articolo;

b) concessione di agevolazioni per il finanziamento di progetti di imprese industriali che, anche attraverso l'adozione di tecnologie innovative, siano volti all'adeguamento dei processi e dei cicli produttivi per la riduzione dei carichi inquinanti prodotti, anche in funzione di eventuali successivi trattamenti in impianti pubblici di depurazione e smaltimento;

c) adozione di misure di sostegno a favore dei parchi nazionali, parchi urbani e di altre aree protette;

d) realizzazione di iniziative per il recupero e la valorizzazione di isole minori e di bacini lacustri;

e) elaborazione di dati sullo stato dell'ambiente;

f) progettazione ed esecuzione di progetti pilota per il miglioramento della qualità dell'ambiente urbano e del rapporto uomo-ambiente;

g) recupero ambientale e riutilizzazione di cave abbandonate;

h) redazione ed attuazione del piano nazionale di ricerca ambientale;

i) sperimentazione, in uno o più bacini idrografici individuati dal Ministro dell'ambiente, allo scopo di definire criteri e metodologie per il miglioramento delle qualità dei corpi idrici, in relazione agli usi compatibili, nonché i relativi modelli organizzativi di gestione e di controllo;

l) realizzazione del coordinamento tecnico-scientifico delle attività di controllo di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni;

m) protezione del mare contro l'inquinamento di origine terrestre, in attuazione della legge 5 marzo 1985, n. 128, e tutela ambientale delle zone costiere;

n) acquisto di aree di rilevante interesse ambientale ai fini della costituzione del demanio naturalistico dello Stato.

ART. 3.

(Criteri di attuazione dei progetti di risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale).

1. I progetti di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 2 sono predisposti in attuazione dei piani di disinquinamento di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. I piani di disinquinamento di cui al comma 1 dovranno prevedere:

a) la ricognizione delle fonti inquinanti;

b) la definizione di un programma organico di interventi per il disinquinamento ed il risanamento dell'area dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale;

c) l'identificazione e la realizzazione di impianti e apparati per l'eliminazione o la riduzione dell'inquinamento;

d) l'individuazione e l'applicazione di criteri e modalità per la gestione del territorio tali da eliminare o ridurre l'inquinamento, ivi comprese le prescrizioni sui tipi e modi di produzione;

e) l'individuazione e l'applicazione di procedure di vigilanza sulle fonti inquinanti;

f) la stima dei fabbisogni finanziari per l'attuazione delle iniziative individuate;

g) la previsione dell'eventuale delocalizzazione degli impianti produttivi che costituiscano potenziale pericolo per la salute dell'uomo, prevedendo adeguate soluzioni alternative.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o entro sessanta giorni dalla delibera del Consiglio dei ministri relativa alla dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale, se tale seconda scadenza è successiva alla prima, il Ministro dell'am-

biente predisporre d'intesa con la regione interessata il piano di disinquinamento di cui ai commi precedenti.

4. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione del piano, e comunque non prima della data di entrata in vigore della presente legge, la regione trasmette al Ministro dell'ambiente le proposte di finanziamento di progetti predisposti, nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, dalla regione stessa, dagli enti locali o loro consorzio e da privati, allegando per ciascuna di essi un'apposita scheda predisposta dal Ministero dell'ambiente.

5. Il Ministro dell'ambiente istruisce le proposte di finanziamento, ne valuta la congruenza con gli obiettivi e le direttive del piano, ne definisce la lista di priorità ai fini dell'utilizzazione delle disponibilità del fondo e decreta gli interventi ammessi al finanziamento.

6. La regione interessata, d'intesa col Ministro dell'ambiente, può affidare in concessione secondo le modalità previste dalla legge 17 febbraio 1987, n. 80, l'esecuzione degli interventi, con esclusione del vincolo d'importo minimo di cui al comma 2 dell'articolo 1 della suddetta legge e nel rispetto dei commi successivi.

7. Il soggetto concessionario è scelto sulla base di gare esplorative volte ad individuare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa determinata in base ad una pluralità di elementi prefissati con decreto del Ministro dell'ambiente.

ART. 4.

(Criteri per la concessione dei finanziamenti agevolati).

1. Per i progetti di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 2 si procederà al finanziamento agevolato dei relativi piani finanziari.

2. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'industria, del com-

mercio e dell'artigianato, determina con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

a) le categorie dei soggetti legittimati ad ottenere i finanziamenti;

b) i requisiti di ammissibilità ai finanziamenti;

c) le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento;

d) i criteri di priorità per la valutazione e la selezione delle richieste, nel rispetto del vincolo delle disponibilità del fondo;

e) i contenuti del disciplinare da stipulare, anche in deroga alle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, con le imprese destinatarie dei finanziamenti, per la definizione degli impegni in ordine ad obiettivi tempi e modalità di realizzazione del programma, nonché degli adempimenti a carico dell'impresa e delle procedure per il controllo dei risultati attesi.

3. Gli impegni di spesa sul fondo sono assunti con provvedimento del Ministro dell'ambiente.

4. Gli ordini di pagamento sono emessi dal Ministro dell'ambiente.

5. L'utilizzazione delle disponibilità del fondo è finalizzata alla concessione di finanziamenti agevolati da parte di istituti di credito, abilitati all'esercizio del credito a medio termine, attraverso speciali sezioni autonome per gli interventi di tutela ambientale.

6. La durata del finanziamento agevolato per ciascun intervento è fissata in dieci anni.

7. Su ogni singola operazione di mutuo viene concesso all'istituto di credito mutuante un contributo in conto interessi pari alla differenza fra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento di cui al comma 8 e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolata al tasso agevolato.

8. Il tasso di riferimento per l'agevolazione è quello di cui all'articolo 20 del

decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data di stipulazione del contratto di cui al comma 1 del presente articolo.

9. Il tasso agevolato è fissato nella misura del 30 per cento del tasso di riferimento comprensivo di ogni onere accessorio e spesa.

10. Nei casi in cui la Banca europea per gli investimenti (BEI) deliberasse la disponibilità a fornire agli istituti di credito interessati la provvista dei fondi necessari a finanziare gli interventi, il contributo in conto interesse sarà calcolato sostituendo al tasso di riferimento il tasso applicato dalla BEI per la provvista resa disponibile.

ART. 5.

*(Criteri di attuazione
degli altri interventi).*

1. Le domande di finanziamento degli interventi e delle iniziative di cui alle lettere *c), d), e), f), g)* e *n)* del comma 1 dell'articolo 2 sono presentate dalle amministrazioni centrali dello Stato, dalle amministrazioni regionali e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, al Ministero dell'ambiente entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 2.

2. Le domande di cui al comma 1, relative a progetti propri delle amministrazioni ivi elencate oppure degli enti di spesa sottoposti alla loro vigilanza, nelle materie di rispettiva competenza devono indicare l'ordine di priorità in cui si collocano i progetti di interventi, accludendo, debitamente compilata e corredata dagli allegati richiesti, la apposita scheda predisposta dal Ministero dell'ambiente, che è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'amministrazione proponente certifica la conformità della scheda allegata a ciascuna domanda di finanziamento con la documentazione progettuale ad essa relativa.

4. Sono ritenute ammissibili le proposte per cui sono previsti investimenti:

a) di ammontare complessivo, incluse le spese eventualmente già sostenute e coperte da altre fonti di finanziamento, non inferiore a 500 milioni di lire;

b) dei quali si è dimostrata la realizzabilità entro un periodo massimo di tre anni dalla consegna dei lavori;

c) per opere destinate a rimanere di proprietà pubblica.

5. Le domande di finanziamento debbono inoltre riferirsi:

a) ad interventi le cui opere siano dotate dei requisiti formali e tecnici necessari perché si possa procedere alla consegna dei lavori entro centoventi giorni dalla data di comunicazione all'amministrazione proponente l'ammissione del progetto al finanziamento;

b) ad interventi volti alla realizzazione di opere utilizzabili immediatamente dopo la loro ultimazione e per le quali sia previsto il corretto esercizio e la regolare manutenzione.

6. Nell'esecuzione delle opere le amministrazioni dovranno seguire il sistema della licitazione privata o dell'appalto concorso, salvo casi eccezionali da autorizzarsi di volta in volta con decreto del Ministro dell'ambiente.

7. Non sono ammissibili ai finanziamenti di cui ai commi precedenti le domande che:

a) contengano richieste di finanziamento di costi relativi ad opere già realizzate, o comunque già appaltate, e riguardino la sola revisione di prezzi di opere già finanziate;

b) si riferiscano ad iniziative che si configurino come mera aggregazione di interventi privi di collegamenti funzionali o tecnici;

c) si riferiscano ad interventi già dotati di una specifica totale copertura finanziaria su altre fonti;

d) si riferiscano ad interventi nel settore dell'edilizia abitativa.

8. Ai fini della valutazione di cui al comma 9:

a) la compilazione delle schede relative ai singoli interventi è effettuata in conformità alle indicazioni contenute nella nota informativa all'uopo predisposta dal Ministero dell'ambiente;

b) le amministrazioni proponenti devono trasmettere in allegato alle istanze di finanziamento un documento che indichi in sintesi le linee dei programmi di sviluppo relativi ai settori ed alle aree territoriali cui si riferiscono gli interventi proposti e come questi ultimi si collochino nel contesto dei programmi medesimi;

c) quando di un progetto si chieda il finanziamento di uno o più lotti autonomi sul piano economico e funzionale, deve essere trasmessa una scheda per ciascuno dei lotti medesimi, corredata da una analisi tecnico-economica sul progetto nel suo complesso.

9. Gli interventi, così come prospettati nelle relative schede e nei documenti allegati, formano oggetto di istruttoria tecnica e di valutazione da parte della commissione tecnico-scientifica del Ministero dell'ambiente.

10. Sulle domande di finanziamento di cui ai commi precedenti, decide il Ministro dell'ambiente, sulla base dei risultati dell'istruttoria e della valutazione di cui ai commi 8 e 9.

11. Per l'attività di cui alle lettere h), i), l), m) del comma 1 dell'articolo 2 il Ministro dell'ambiente può stipulare convenzioni con università, istituti o enti di ricerca, pubblici e privati, nonché conferire incarichi professionali ad imprese specializzate e ad esperti.

ART. 6.

(Costituzione del demanio naturalistico dello Stato).

1. Una quota della dotazione di cui all'articolo 1, da determinarsi con decreto

del Ministro dell'ambiente, e comunque non inferiore alla quindicesima parte di ciascuna dotazione annuale è destinata alle finalità di cui alla lettera *n*) del comma 1 dell'articolo 2 per il godimento delle future generazioni.

2. Le aree acquistate fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla gestione del Ministro dell'ambiente che può disporre, con proprio decreto, l'affidamento a regioni, enti locali, associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 13, comma 1 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. L'affidamento della gestione è sempre revocabile.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente vengono stabilite le modalità per la realizzazione di eventuali interventi volti alla conservazione, ripristino e valorizzazione, ad esclusivi fini naturalistici, delle aree.

5. Le aree da acquistare vengono selezionate annualmente sulla base della ricognizione dei territori di elevato valore naturalistico predisposta dal Ministro dell'ambiente, della priorità assegnata a ciascuna area del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 11 della citata legge n. 349 del 1986 e sulla base delle offerte dei proprietari.

6. Per le medesime finalità di cui ai commi precedenti, qualsiasi soggetto, pubblico o privato, anche di nazionalità estera, può donare gratuitamente terreni e relativi fabbricati purché la quota di valore dei fabbricati non superi la ventesima parte del valore dei terreni.

7. Gli atti relativi alla compravendita e donazione di cui ai commi precedenti sono esenti da qualsiasi tipo d'imposta, comprese quelle relative al registro, all'incremento di valore immobiliare, al bollo.

8. La donazione ai sensi dei commi precedenti estingue eventuali imposte di successione gravanti sull'immobile; a tal fine, l'ufficio tecnico erariale competente stabilisce il valore dei beni oggetto di donazione.

9. Le procedure per l'accettazione della donazione sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente.

ART. 7.

(Pubblicità degli atti).

1. Tutti gli atti riguardanti l'attuazione della presente legge sono pubblici e di essi deve essere rilasciata a richiesta copia, previo pagamento delle spese di riproduzione e delle spese effettive di ufficio presso l'ufficio cassa che il Ministero dell'ambiente ha facoltà di istituire, in deroga alle vigenti disposizioni, per l'attuazione dell'articolo 14 della citata legge n. 349 del 1986.

2. La non ottemperanza entro il termine non prorogabile di novanta giorni della disposizione di cui al comma 1, in caso di richiesta da parte del Ministro dell'ambiente reiterata per complessive tre volte, comporta la nullità dell'atto relativo.

3. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, può denegare copia degli atti concernenti aste, licitazioni o trattative comunque concernenti l'affidamento di lavori che non siano concluse alla data di richiesta di copia ai sensi del comma 2.

ART. 8.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri previsti negli articoli precedenti si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti pari a lire 960 miliardi iscritti nel capitolo 6856 dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1987, e corrispondenti capitoli per gli anni 1988 e 1989 alla voce « fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale »; detto stanziamento è suddiviso in quote annuali eguali di 320 miliardi.

2. È autorizzato a carico del bilancio dello Stato il conferimento al fondo di cui all'articolo 1 nel triennio 1990-1992, della somma di lire 3.000 miliardi.

3. La quota di conferimento relativa all'anno 1990 è determinata in lire 700 miliardi; quella relativa al 1991 in 1.000 miliardi; quella relativa al 1992 in 1.300 miliardi.

ART. 9.

(Norma finale).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.